



**COMUNE DI MONTERIGGIONI
PROVINCIA DI SIENA**

Ordinanza del Sindaco

n. 2 del 05/01/2026

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DEI PLESSI SCOLASTICI “PRIMARIA DON MILANI” E “INFANZIA DON MUZZI” PER GUASTO ALL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO.

Il Sindaco

PREMESSO che in data odierna 05/01/2026 la ditta incaricata della manutenzione delle Centrali Termiche del Comune di Monteriggioni, “ditta "Berti Marco di Berti Michele", ha segnalato un grave malfunzionamento all'apparato elettrico della centrale termica del plesso scolastico di San Martino;

VISTA la nota del Responsabile del Settore Tecnico Lavori Pubblici Ambiente, Arch. Cesare Calocchi, acquisita al Protocollo dell’Ente al n. 127/2026, con la quale, in seguito al sopralluogo effettuato sulle due strutture interessate dal guasto, nello specifico la scuola Primaria Don Milani e la scuola dell’infanzia Don Muzzi, ha preso atto del guasto accaduto ed ha rilevato come, in seguito ad esso, all’interno delle strutture si registri una temperatura interna di 12°C, palesemente insufficiente a garantire lo svolgimento delle attività didattiche e di segreteria;

PRESO ATTO che in seguito allo stesso sopralluogo, i tecnici dell’Amministrazione Comunale, di concerto con la ditta sopra menzionata, hanno constatato come sia necessario sostituire un componente che risulta totalmente danneggiato;

PRESO ATTO inoltre che la ditta manutentrice ha confermato che il componente danneggiato sarà disponibile entro venerdì 9 gennaio 2026 e che, nella stessa giornata, si provvederà tempestivamente alla sostituzione del pezzo e alla completa riaccensione dell’impianto;

CONSIDERATO che, come constatato dai tecnici, le temperature interne ai locali scolastici sono scese, a causa del guasto, al di sotto dei limiti minimi previsti dalla normativa vigente (18-20° C.), non garantendo le condizioni igienico-sanitarie e di comfort necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di segreteria;

RITENUTO che tale situazione rappresenti un potenziale rischio per la salute degli alunni, del personale docente e ATA, con particolare riferimento ai minori in età scolare;

DATO ATTO che non risulta possibile, allo stato attuale, garantire un adeguato sistema di riscaldamento alternativo, ancorchè provvisorio, che garantisca il riscaldamento minimo dei locali con adeguata sicurezza;

RISCONTRATE nella fattispecie:

- la contingibilità dell'evento, data dal fatto che il guasto all'impianto si è verificato in maniera del tutto imprevedibile ed inattesa;
- l'urgenza che scaturisce dalla imminente riapertura delle attività didattiche e pertanto dall'impossibilità di garantire agli alunni e ai docenti delle suddette scuole il normale svolgimento delle lezioni stante la mancanza di riscaldamento delle aule anche in virtù del netto abbassamento delle temperature previsto;

RITENUTO pertanto necessario chiudere la scuola primaria Don Milani e la scuola dell'infanzia Don Muzzi e contestualmente sospendere tutte le attività didattiche e di segreteria nei plessi suddetti;

VISTO l'art. 139, comma 11 lettera e) del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112;

VISTI gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267 e s.m.i. relativi alle attribuzioni del Sindaco in materia di ordinanze contingibili e urgenti;

ORDINA

1. La chiusura temporanea dei plessi scolastici della scuola primaria Don Milani e della scuola dell'infanzia Don Muzzi dal giorno 07 gennaio 2026 e fino al giorno 09 gennaio 2026 compreso, fino al completo ripristino delle condizioni di idoneità ambientale;
2. la sospensione di tutte le attività didattiche e di segreteria all'interno dei locali delle suddette scuole per il periodo sopra indicato;

DISPONE

la trasmissione di copia della presente ordinanza: al Prefetto di Siena, al Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo di Monteriggioni, la pubblicazione sul sito internet istituzionale e la pubblicazione all'Albo pretorio on-line;

INVITA

il Dirigente scolastico, per quanto di competenza, a divulgare la presente ordinanza;

INVITA CONTESTUALMENTE

il Responsabile del Settore Affari Generali Socio Educativa ad informare, nelle forme ritenute più idonee, i Sig.ri genitori degli alunni che frequentano le scuole interessate;

Contro il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 gg. decorrenti dalla data di notificazione del presente atto (L. 06/12/1971 n. 1034), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. decorrenti dal medesimo termine (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso;

Il Sindaco

Frosini Andrea / InfoCamere S.C.p.A.